

“Disposizioni di carattere tributario”

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
2*	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ad art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e). Nota: <i>Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.</i> <i>Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</i> <i>Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</i>	1880 2502	940 1251
	1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt <i>Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</i> <i>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.</i> <i>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i> <i>* <u>Le tasse di cui al presente numero d'ordine sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 25/2003</u></i>		280 115